

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2692

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati nella seduta del 21 febbraio 1991 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati ORSINI Gianfranco (114); SACCONI, DE CARLI e BREDA (662); STRUMENDO, DONAZZON e GASPAROTTO (4373); BREDA (4397)

(V. Stampati Camera nn. 114, 62, 4373 e 4397)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 marzo 1991

Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le aree demaniali ricadenti nel territorio della provincia di Belluno, nonché dei comuni di Sòrico in provincia di Como, e di Seriate in provincia di Bergamo, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, a seguito di regolare concessione o anche in assenza di titolo alcuno, sono trasferite al patrimonio disponibile dello Stato.

Art. 2.

1. I possessori - persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private - di edifici sorgenti sui terreni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato di cui all'articolo 1, hanno diritto ad acquistare le aree su cui insistono le costruzioni e le aree di rispettiva pertinenza. Allo scopo inoltrano domanda in carta semplice all'Intendenza di finanza.

Art. 3.

1. L'Intendenza di finanza cede a trattativa privata dette aree ai soggetti di cui all'articolo 2, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni.

2. Il prezzo è determinato dall'ufficio tecnico erariale con riguardo al solo terreno, valutato in base alle caratteristiche originarie.

3. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine alla identificazione dell'area, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al pretore del luogo ove è sita l'area, il quale

provvederà all'accertamento mediante consulenza tecnica.

4. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di lire 100 mila.

Art. 4.

1. Gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo dell'ufficio tecnico erariale.

2. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale o della sentenza del pretore, il trasferimento ha luogo di diritto. Il prezzo dovrà essere versato entro l'anno ovvero, a scelta dell'acquirente, in cinque rate annuali eguali scadenti il 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il mancato pagamento del prezzo non dà diritto all'amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto, nè produce la caducazione dell'effetto di cui al comma 2, se non decorsi tre mesi dalla diffida ad adempiere, notificata dall'amministrazione.

4. L'accertamento dell'effetto traslativo, nel caso previsto dal comma 3, sarà fatto sopra ricorso al pretore del luogo ove è sita l'area acquisita.

Art. 5.

1. È fatto divieto agli acquirenti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

Art. 6.

1. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree, comunque motivati.

Art. 7.

1. Qualora eventi successivi alla vendita rendessero necessaria, per motivi di sicurezza idraulica, la riacquisizione allo Stato dei terreni ceduti in base alla presente legge, l'esproprio avrà luogo senza corresponsione di indennità.